

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia

Via F.sco FERLAINO – 88046 LAMEZIA TERME -- Tel. 0968 23025 – fax 0968 400084

<https://www.ic-manzoni-augruso.edu.it> -- e-mail czic863005@istruzione.it / czic863005@pec.istruzione.it

c.f. 82006260796 - c.m. CZIC863005



Indirizzo musicale (oboe, pianoforte, chitarra e violino)

RISCONTRO RICORSO PILEGGI FRANCESCA

Alla sig.ra [REDACTED]

p.c.

Alla Commissione Elettorale
Ai componenti il Seggio elettorale
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

OGGETTO: riscontro al ricorso prot. 0005927 del 14/12/2023 proposto da [REDACTED]
avverso esiti elezioni suppletive 26 e 27 novembre 2023

Premesso che:

in materia elettorale vige il principio del c.d. "favor voti", per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore. È ricchissima la casistica in materia di interpretazione della volontà dell'elettore. Devono essere fatti salvi tutti i voti dai quali si può desumere l'effettiva volontà dell'elettore e per i quali si può escludere una volontà di farsi riconoscere (Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 1998, n. 1149), mentre devono essere dichiarati nulli solo i voti nei quali siano presenti inequivocabili segni di riconoscimento a tal fine preordinati (Consiglio di Stato - V Sezione, 21 novembre 2003, n. 7635);

alla presenza dei rappresentanti di lista, i quali avevano diritto di assistere a tutte le operazioni di voto e spoglio fino al momento della chiusura del plico. D'altronde, volendo ragionare nell'ottica della mala fede, si potrebbe allora anche ipotizzare, a questo punto, che una scheda possa essere stata volontariamente non consegnata al fine di far invalidare la procedura, considerato che talvolta si crea un certo disordine tra i votanti, con possibilità di distrazione anche da parte degli scrutatori; ma, certamente, anche una tale ipotesi andrebbe dimostrata.

Dunque, una scheda mancante dal conteggio non può, ragionevolmente, rappresentare motivo di annullamento dell'intera procedura elettorale, dalla quale appare chiara ed inequivocabile la volontà dell'elettorato a favore della seconda lista. Tuttavia, poiché oggettivamente, l'incongruenza di una scheda non è irrilevante, dal punto di vista numerico, ai fini del calcolo dei quozienti elettorali per l'attribuzione del secondo seggio, visto il risultato di parità del secondo quoziente, si recepisce il rilievo della Commissione Elettorale, contenuto nel verbale di seduta del 05/12/2023, e si accoglie la contestazione n°2).

3) In merito all'aggiunta del nominativo di un elettore ██████████ nella lista degli aventi diritto durante le votazioni, senza previo ricorso, "autorizzata da non si sa bene da chi" (cit.).

Come si evince dalla comunicazione inoltrata alla Commissione Elettorale dal Presidente di Seggio avv. Maria Panarello, prot. 0005897/E del 01/12/2023 (firmata avv. Maria Panarello e Prof.ssa Caterina Bettiga), il nominativo della mamma è stato apposto durante le votazioni dalla Prof.ssa Bettiga Caterina, collaboratrice del Dirigente Scolastico, con delega di firma, in caso di assenza del dirigente, per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.

E' stato dunque garantito il diritto di voto ad un genitore della Scuola, che, per mero errore materiale, non figurava nella lista dei candidati, scaricata dal SIDI.

La piena legittimità dell'integrazione di un nominativo nell'elenco degli elettori, durante la votazione, viene confermata dal Ministero dell'Interno, nella circolare 1 febbraio 1986- "Raccolta pareri in materia elettorale ":

CAPITOLO XVI - § 138. - Le variazioni che possono essere trascritte immediatamente sulle liste

*Nella tenuta delle liste elettorali occorre tener presente che diverse variazioni, annotazioni, o rettifiche, non incidendo sulla generalità degli iscritti, possono essere apportate in qualsiasi momento dall'ufficio elettorale, senza l'osservanza di particolari formalità(...).
"(Min. dell'interno).*

4) In merito alla mancanza della dicitura: "Elezioni del Consiglio di Circolo o Istituto", la si ritiene che si tratti di una mera omissione formale, dunque non inficiante la legittimità della procedura.

Riguardo alla mancanza della vidimazione del Presidente di seggio su tre schede, è doveroso puntualizzare che è solo parzialmente vero quanto scritto dalla ricorrente: "ben TRE schede non risultano essere vidimate e TUTTE votate in favore delle lista n° 2".

Invero, dall'esame attento degli atti, si riscontra, invece, che le schede non vidimate sono quattro, e non tutte favorevoli alla lista n°2, essendo una delle schede non vidimate favorevole a Falvo.

Si precisa, altresì, che non risulta alcuna contestazione in merito da parte dei rappresentanti di lista, che hanno assistito allo spoglio, tra cui la stessa ricorrente [redacted] (rappresentante della lista n°1).

D'altronde, sulla mancanza di contestazione durante lo svolgimento delle operazioni, si è espresso il TAR Campania-Napoli, sez. II, sentenza del 21 ottobre 2011, n°4897: "L'assenza di contestazioni fatte mettere a verbale dai rappresentanti di lista è indice di unanimità di vedute da parte dei componenti di seggio sulla validità delle schede esaminate. E' onere dei rappresentanti di lista partecipare attivamente alle operazioni di spoglio".

In ogni caso, le schede sono state autenticate dal timbro dell'Istituzione scolastica, pur senza la vidimazione, configurandosi l'omessa vidimazione come una svista, certamente non attribuibile a mala fede, dal momento che una delle schede era favorevole a Falvo, e non inficiante la volontà elettorale. Diverso sarebbe stato, naturalmente, se le schede non avessero riportato il timbro della scuola.

In merito al fatto che "non viene specificato il numero delle schede consegnate alla Sezione, manca altresì l'indicazione del numero delle schede da autenticare e di quelle effettivamente autenticate, non sarebbe quindi possibile stabilire con assoluta certezza che nessuna scheda non utilizzata risulti al conteggio etc", si fa presente che nessun obbligo di specificazione si rintraccia, in tal senso, nell'O.M. 215/1991; d'altra parte, la certezza che nessuna scheda non utilizzata possa essere stata "inserita" nel conteggio delle schede votate (in maniera fraudolenta per alterare l'esito della votazione) è esclusa dal fatto che, se ciò fosse avvenuto, dovrebbe risultare un numero di schede votate superiore a quello dei votanti, mentre, al contrario, risulta una scheda in meno.

5) Incongruenza numerica tra votanti e schede votate.

Dal conteggio delle schede votate, risultano, secondo il ricorrente, due schede in meno rispetto ai votanti. Analizzando attentamente gli atti, risulta chiarito il motivo dell'incongruenza di una scheda che è solo apparente, per la seguente motivazione: nell'elenco dei votanti della classe IIA media risulta erroneamente apposta per due volte la firma della signora [redacted], la quale, come la stessa signora dichiara nella lettera prot. 0005993 del 05/12/2023, ha firmato due volte perché il suo nominativo per errore figurava due volte nell'elenco (anche se una volta riportato come [redacted] e non come invece doveva essere, cioè [redacted], ma precisa di aver preso una sola scheda.

Risulta nel verbale degli ammessi al voto per conoscenza diretta la sig.ra [redacted] [redacted] la cui firma è solo una sigla appena accennata, per come si nota dall'elenco votanti, dunque, probabilmente, può aver indotto in errore gli scrutatori nel conteggio dei votanti, conteggio che, comunque, è avvenuto alla presenza e alla vista dei rappresentanti di lista.

Tuttavia, pur comprensibile la dinamica di ciò che può essere avvenuto, alla luce dei controlli della Commissione si riscontra l'incongruenza di una sola scheda mancante.

6) il punto è già risolto in data lunedì 04/12/2023 con la correzione della circolare n°26 da parte della dirigente scolastica.

La regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale, che pertanto le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una

sostanziale inattendibilità del risultato finale (Cons. St., sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863). Invero, il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell'atto, comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale (Cons. St., sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959). Onde è che, in applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del *favor voti*, nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, in quanto rispetto a tali inesattezze deve prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale (Cons. St., sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829), senza che possa bastare, in contrario, addurre vagamente che le schede mancanti "potrebbero" essere state utilizzate per "voti di scambio" (Cons. St., sez. V, 19 gennaio 2013, n. 297).

Come scrive il CGA: "il personale assegnato ai seggi elettorali –presidenti e scrutatori- non svolge le relative funzioni in via continuativa e professionale, ma solo -e nella migliore delle ipotesi- del tutto episodicamente. In più, le esigenze proprie del procedimento elettorale lo costringono a un impegno intensivo lungo un consistente arco di tempo continuativo, e questo, sovente, sotto una certa pressione, e senza la possibilità di pause di riflessione o momenti di approfondimento dinanzi alle difficoltà che possano insorgere.

D'altro canto, la normativa della materia ha sicuramente un certo grado di complessità, che le istruzioni ministeriali non potrebbero eliminare. Gli oneri di verbalizzazione sono, inoltre, cospicui, e non sempre, né per chiunque, può essere chiara l'utilità delle molteplici indicazioni che figurano di volta in volta prescritte.

In un contesto simile, dopo ogni appuntamento elettorale un successivo controllo sistematico potrebbe, perciò, frequentemente far emergere la presenza nei verbali di omissioni di singoli dati.

Orbene, se davvero bastassero irregolarità di tal fatta a inficiare la validità delle operazioni elettorali, pressoché qualsiasi consultazione sarebbe condannata in partenza al serio rischio di una vanificazione dei suoi effetti, con le conseguenze esiziali di un enorme dispendio di tempi e mezzi, e di gravi pregiudizi per la continuità amministrativa degli enti e, soprattutto, per la credibilità dei poteri pubblici. Gli adempimenti formali di cui si tratta, tuttavia, costituiscono un mezzo, e non un fine: il che conduce a restare doverosamente aderenti alla radicata elaborazione giurisprudenziale nota come canone della strumentalità".

Dal che si desume la necessità di concludere nel senso del rispetto della volontà espressa dagli elettori, che è in maniera chiara ed inequivocabile, favorevole alla lista n°2.

Non si accoglie la richiesta di annullamento totale della procedura, nel segno del principio di conservazione, non essendo emerse risultanze sostanziali gravi da giustificare l'annullamento dell'intera procedura e dell'attribuzione del primo posto di consigliere alla candidata VESCIO Giovanna Genny, il cui risultato è stato evidentemente superiore a quello di tutti gli altri.

Si conferma la decisione della Commissione Elettorale, riguardo all'indeterminazione del secondo seggio e si accoglie parzialmente il ricorso della signora [REDACTED] solo in riferimento alla censura n°2. Si annulla, pertanto, l'assegnazione del secondo seggio. Si trasmette il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firmato digitalmente